



CONTRIBUTI PER ACQUISIZIONE SISTEMI E SERVIZI PER LA SICUREZZA 2025

1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per l'acquisizione di sistemi e servizi per la sicurezza per le micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità.

2. Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese e le piccole imprese, così come definite dall'allegato 1 del Regolamento U.E. n. 651/2014.

Sono ammesse le micro e piccole imprese che non hanno superato i seguenti parametri per 2 anni consecutivi:

- **microimpresa** è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro;
- **piccola impresa** è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro.

Ai fini del rispetto dei parametri sopra indicati per l'ammissione al presente contributo si tiene conto esclusivamente dei valori dell'impresa richiedente (non si sommano anche i valori delle imprese associate e collegate).

Sono altresì soggetti finanziabili, purché partecipati esclusivamente da micro e piccole imprese:

- i consorzi di imprese,
- le reti d'impresa di cui all'art. 3 del D. L. 5 del 10/02/2009 (convertito in Legge 33/2009 e successive modifiche), il cui contratto di rete risulti depositato presso il Registro imprese, attraverso l'impresa individuata come organo comune,
- RTI (Raggruppamenti temporanei d'impresa) e ATI (Associazioni temporanee d'impresa).

Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese che svolgano nella sede o unità locale ubicata nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna cui si riferisce l'investimento un'attività, risultante dalla visura camerale, riferita a qualsiasi settore economico (escluso pesca e acquacoltura).

Il contributo verrà assegnato prioritariamente alle imprese femminili e giovanili ¹ e alle imprese in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) riconoscendo il contributo pieno, ove possibile, a queste tipologie di imprese. Le richieste delle altre imprese verranno soddisfatte in presenza di disponibilità residue, come precisato all'art. 7.

Le imprese dovranno essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna e rispettare le ulteriori disposizioni previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Non sono ammesse le imprese che al momento della data di domanda si trovino in stato di fallimento / liquidazione giudiziale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente.

¹ In base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

In base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:

- le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
- le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

Le imprese non dovranno avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

Le imprese dovranno possedere i requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: cessione dei beni, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività o cambio attività non rientrante tra quelle sopra indicate, messa in liquidazione, avvio di procedure fallimentari o cancellazione dell'impresa) non consentirà l'erogazione del contributo.

Le imprese dovranno inoltre essere in regola in merito alla posizione contributiva INPS ed INAIL.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione del contributo abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Bologna.

3. Entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati a fondo perduto, in un'unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili.

Ogni impresa può ottenere un solo contributo a valere sul presente regolamento nel limite massimo di € 3.000,00. Ciascuna impresa deve presentare un'unica domanda che comprenda gli interventi presso sede ed eventuali unità locali ubicate nell'area metropolitana di Bologna.

In caso di presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi, reti d'impresa, RTI e ATI il contributo massimo assegnabile è elevato in misura pari alla moltiplicazione tra il contributo massimo per un'impresa singola (€ 3.000,00) ed il numero di imprese partecipanti alla struttura aggregata richiedente, e comunque non oltre l'importo complessivo di € 25.000,00.

Tali contributi sono cumulabili con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese, entro il limite delle spese imponibili sostenute.

I contributi verranno assegnati ai sensi dei Regolamenti UE NN. 2023/2831 e 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013) modificato dal 16/12/2024 dal Regolamento (UE) 2024/3118	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 50.000,00
De minimis "ordinario" (Regolamento UE n. 2023/2831)	Tutti gli altri settori economici (escluso pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (in sigla RNA) <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

Il presente regolamento fa riferimento alla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 – “le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”. L'art. 1, comma 479, della legge 213/2023 ha modificato il comma 7 dell'articolo 5 del decreto legge n. 13/2023 ed esonerato in determinati casi dall'obbligo di riportare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche. Il nuovo comma 7, come sostituito dalla Legge di bilancio 2024, prevede che l'obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche **non si applica** alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché **alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP)**, nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. **Rimane fermo, in tali casi, che le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, devono impartire ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche**, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, comprese le quietanze di pagamento.

Le fatture potranno essere regolarizzate secondo le modalità di seguito riportate.

Fatture elettroniche

Il beneficiario dell'incentivo potrà regolarizzare la fattura elettronica secondo una di queste modalità, in alternativa tra di loro:

- **mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale**, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. In questo caso, il concessionario/committente può, senza procedere alla materializzazione analogica della prima fattura e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al *file* della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SDI;
- **mediante l'emissione di un'autofattura (con importo 0) come integrazione della fattura precedentemente emessa** non indicante il CUP e che preveda tale indicazione, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019;
- **stampando il documento di spesa apponendo una scritta indelebile riportante il CUP** e la misura di agevolazione camerale cui si riferisce. Tale stampa dovrà essere conservata ai sensi di legge.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l'associazione del CUP al contributo assegnato.

Fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.

Fatture cartacee

In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento al CUP può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

4. Spese ammissibili

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono riguardare interventi presso la sede o unità locali ubicate nell'area metropolitana (ex provincia) di Bologna.

Nel caso in cui la sede/unità locale coincida con la residenza del titolare/legale rappresentante dell'impresa, ai fini dell'ammissione a contributo dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione che la superficie dedicata all'attività dell'impresa deve essere almeno il 50% della superficie totale.

Sono considerati ammissibili l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza su veicoli utilizzati come beni strumentali dell'attività aziendale (ad es. taxi) dalle imprese con sede legale nell'area metropolitana di Bologna.

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA:

- 1) Sistemi di videoallarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- 2) Sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, sistemi biometrici per l'accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
- 3) Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
- 4) Sistemi di pagamento elettronici: POS e carte di credito, contactless e phone payment (vengono ammessi i canoni del servizio riferiti all'anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 01.01.2025 e la data di invio della domanda);
- 5) Dispositivi di illuminazione notturna, interni ed esterni ai locali aziendali, installati allo scopo di consentire la vista dell'interno dei locali aziendali e quindi anche la presenza di eventuali intrusi;
- 6) Sistemi di rilevazione delle banconote false;
- 7) Sistemi di allarme e videosorveglianza acquisiti con contratto d'uso che prevedano una connessione da remoto/app, inclusi i relativi servizi (vengono ammesse le spese connesse all'attivazione del servizio ed i canoni del medesimo riferiti all'anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 01.01.2025 e la data di invio della domanda);
- 8) Contratti stipulati con istituti di vigilanza per la sorveglianza dei locali aziendali (vengono ammessi i canoni del servizio riferiti all'anno in corso, purché la fatturazione ed il pagamento integrale sia avvenuto tra il 01.01.2025 e la data di invio della domanda).

Sono ammissibili l'acquisizione, gli ampliamenti e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, mentre sono esclusi gli adeguamenti degli impianti o sistemi preesistenti.

Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all'installazione dei predetti dispositivi per i quali è richiesto il contributo.

Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza la cui acquisizione sia stata fatturata in un periodo diverso da quello considerato dal presente regolamento.

Non sono ammesse le spese relative a commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri di natura meramente finanziaria.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
- imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo.

Le fatture relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale dovranno comunque essere emesse ed integralmente pagate tra il 01.01.2025 ed il giorno di invio telematico della domanda. Non sono ammesse le autofatture.

I sistemi di sicurezza e dispositivi di pagamento per i quali si richiede il contributo dovranno risultare installati entro la data del 02/10/2025.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 €.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 11.00 del 16/09/2025 alle ore 13.00 del 30/09/2025** in modalità telematica con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante attraverso lo specifico sportello on line all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

6. Documentazione relativa alle spese sostenute

Al modello di richiesta di contributo scaricato da Restart al termine della compilazione, andrà allegato il modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'ufficio, anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, riportanti le informazioni sulle spese effettuate e i relativi pagamenti.

Le domande di contributo in cui il modello di richiesta di contributo scaricato da Restart e/o il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame dell'istanza, e **non è consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentando gli elementi costitutivi ed essenziali della domanda di contributo, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda stessa.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

7. Esame delle domande e liquidazione del contributo

I contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili, delle imprese giovanili e di quelle in possesso del rating di legalità (attribuito dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato), in base all'ordine cronologico dell'invio delle domande da parte di queste tre categorie di imprese, determinato dalla data e ora di ricevimento della richiesta del contributo, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, in base all'ordine cronologico di invio delle domande da parte di queste ultime, e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

All'impresa posizionata in corrispondenza dell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo, sarà assegnata la somma residua di contributo rispetto alla dotazione disponibile.

Una volta accertato l'esaurimento del fondo disponibile in base alle regole di cui sopra, non verrà attivata l'istruttoria delle ulteriori domande presentate.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta. La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine indicato, comporterà l'esclusione della domanda.

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con Determinazione Dirigenziale delle domande ammesse, delle domande non finanziate e delle domande non ammesse per carenza dei requisiti previsti dal bando.

Verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate. Con la comunicazione di assegnazione di contributo sarà comunicato anche il CUP associato al contributo assegnato e la data entro la quale occorre regolarizzare le fatture con l'indicazione del CUP.

La graduatoria dei soggetti beneficiari nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.bo.camcom.gov.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale.

Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere per almeno 8 mesi dalla comunicazione di assegnazione contributo, presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzia il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC) e a verificare la sussistenza delle cause ostative indicate nell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011 mediante la richiesta della comunicazione antimafia alla Prefettura.

Inoltre, nei procedimenti a campione, la CCIAA procederà a verificare la regolarizzazione delle fatture con l'indicazione del CUP, comunicato all'impresa beneficiaria nella lettera di assegnazione del contributo, nel rispetto delle condizioni previste all'art.3.

La CCIAA potrà effettuare verifiche presso i luoghi di realizzazione degli investimenti. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impresa beneficiaria decade immediatamente dalla agevolazione ottenuta.

8. Decadenza e revoca del contributo

1. L'impresa decade dal diritto di ricevere il contributo assegnato, senza necessità di un provvedimento camerale che lo accerti, in caso di rinuncia presentata dall'impresa stessa.
2. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 7, per cause imputabili al beneficiario.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

9. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 8 del 12/03/2024, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

10. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
 - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
 - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi